

# ► COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

## Ufficio Tributi

### Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2013

#### Versamento I rata

#### Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35;

Visto il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54;

**informa:**

#### ► VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013

**Entro il 17 giugno 2013**, (il 16 giugno cade di domenica) deve essere effettuato il versamento della I rata d'imposta per l'anno 2013.

L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione<sup>(1)</sup>; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. Con **D.L. n. 54/2013 è stato sospeso il versamento dell'IMU dei seguenti immobili:**

a) **abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**

b) unità immobiliari appartamenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4,5, e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

In questo Comune, incluso **nell'elenco dei Comuni Montani e parzialmente Montani**, di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, sono **ESENTI I TERRENI AGRICOLI ED I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**.

L'imposta è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- la **prima rata entro il 16 giugno** (17 giugno per l'anno 2013);

- la **seconda rata entro il 16 dicembre**.

L'imposta dovuta è calcolata applicando le seguenti aliquote:

**0,45 per cento**, per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;

**0,9 per cento**, per le aree edificabili;

**0,9 per cento**, per i fabbricati del gruppo "D" il cui provento è a favore dello Stato per l'importo corrispondente all'aliquota dello 0,76%.

#### ► ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il **suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo<sup>(3)</sup>.

All'imposta dovuta è decurtata la detrazione pari ad **€ 200,00** con una maggiorazione di **€ 50,00** per ciascun figlio di età **non superiore a 26 anni, purché dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale**. Tale ulteriore detrazione, prevista solo per l'anno 2012 e l'anno 2013, non può superare l'importo massimo di **€ 400,00**

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi **proporzionalmente alla quota di utilizzo** dell'abitazione stessa. Il versamento dell'abitazione principale e delle pertinenze è tutto a favore del Comune ed individuato dal codice 3912. Si rimarca che il versamento è dovuto solo per quelle in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

► **Agli effetti dell'IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.**

► **Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre applicare i moltiplicatori previsti all'art. 13, c. 4 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.**

#### ► MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 e n. 53/2012 così come modificati con risoluzione n. 33/2013 oppure utilizzando l'apposto bollettino di conto corrente postale.

Data

31 Maggio 2013

Il Funzionario Responsabile

Geom. Giuseppe Felice

(1) Si rammenta che ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è tenuto al versamento dell'IMU in quanto titolare di diritto di abitazione.

(2) Eliminare questa ipotesi se la fattispecie non è prevista.

(3) Il Comune può considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come pure l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.